

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, CENNAMO, COLUCCINI, FLUVI,
GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI**

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, in materia di accise, al fine di stabilizzare il carico fiscale sui prodotti petroliferi

Presentata il 30 aprile 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ennesima impressionante impennata che sta vivendo la quotazione internazionale del petrolio greggio, con devastanti effetti, diretti e indiretti, sui prezzi e sul costo della vita, impone di mettere ordine duraturo in una materia — quella dell'imposizione fiscale complessiva sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, comprendente imposta sul valore aggiunto e accise — che negli ultimi anni è stata fatta oggetto di una talvolta casuale alternanza di interventi di carattere legislativo e di provvedimenti di rango secondario.

Lo richiedono in modo convergente gli interessi dei consumatori e degli utenti e l'ordine economico nazionale.

Per tale finalità, proponiamo una formulazione più chiara e una valenza ine-

quivocabilmente strutturale del pur pregevole comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, che per la prima volta ha meritoriamente provveduto a delegificare, per iniziativa del Governo D'Alema, la complessiva manovra fiscale sui prodotti petroliferi, rendendola più idonea a rispondere con la necessaria tempestività ed elasticità alle dinamiche esogene del mercato petrolifero.

Questa strada, di assai più agile natura amministrativa, è stata ripetutamente utilizzata nel corso dell'anno 2000 ma poi abbandonata al termine di quello stesso anno.

Rileviamo peraltro che dal 1° luglio 2002 il Governo Berlusconi ha inspiega-

bilmente e dannosamente lasciato cadere ogni tipo di intervento fiscale calmieratore dei prezzi al consumo della benzina, del GPL, del metano e degli altri prodotti petroliferi.

Inoltre il nuovo comma 2-*bis* del citato articolo 1 prevede l'informativa semestrale

del Parlamento da parte dei Ministri interessati (Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive) sugli effetti delle nuove disposizioni.

Per tutti i motivi esposti, sollecitiamo la rapida approvazione del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dai seguenti:

«2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 ».

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0060020